

REGOLAMENTO DEL XXV CONGRESSO NAZIONALE
23 Ottobre 2021
Firenze - Foresteria dell'Esercito - Via della Scala 68

Art. 1

Le procedure per l'elezione dei delegati delle sezioni e per quanto concerne i lavori del congresso, sono quelle stabilite dagli articoli 16 – 17 – 18 dello statuto sociale.

Art. 2

Possono essere eletti delegati al Congresso ed eleggibili i soci, sia effettivi, sia ordinari che risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno 2020. A tal fine si fa riferimento agli elenchi dei soci 2020 trasmessi dalle Sezioni ed ai versamenti delle quote effettuati dalle Sezioni riferiti al 2020 tenuti dalla Segreteria nazionale.

Possono essere delegati anche coloro che ricoprono cariche sociali.

Hanno diritto di voto soltanto i delegati delle sezioni.

Tutte le cariche in atto derivanti dal XXIV congresso scadono con questo congresso e i loro titolari sono rieleggibili.

Art. 3

La forza numerica di ogni sezione è stabilita in base agli iscritti al 31.12.20 in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno 2020. Da detta forza numerica derivano sia il numero dei delegati di ogni sezione (uno ogni 50 soci o frazione, sul totale di effettivi e ordinari) sia il potere deliberativo della sezione stessa, suddiviso fra i propri delegati, cioè ogni delegato vota per il numero dei soci che rappresenta.

I soci della sezione "Nazionale" si aggiungono, perché possano essere rappresentati, a quelli della sezione di Roma.

Art. 4

Ogni delegato deve essere socio in regola con la quota sociale per l'anno 2020 della sezione che lo elegge, deve essere eletto dall'Assemblea di sezione e, qualsiasi incarico ricopra al momento del Congresso, deve essere munito di delega scritta e firmata dal presidente della sezione di appartenenza.

Le deleghe, redatte su apposito modulo fornito dalla segreteria nazionale, devono essere esibite, per la convalida, alla commissione verifica poteri prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso che un delegato sia impossibilitato a partecipare al congresso, la delega può essere conferita al delegato di riserva (sempre della stessa sezione), ovvero al primo dei delegati non eletti della sezione.

Art. 5

I membri del Consiglio nazionale, come elencati dall'art. 22 dello statuto, del collegio nazionale dei probiviri e del collegio nazionale dei Revisori hanno soltanto diritto di intervento e di voto consultivo, salvo che siano delegati dalla propria sezione.

Art. 6

Il Congresso, convocato dal Presidente nazionale per posta elettronica, è dichiarato aperto dal Presidente nazionale uscente, dopo di che si procede all'elezione del seggio di presidenza composto dal Presidente,

da un vicepresidente, da un segretario e da un vicesegretario. Si procede altresì all'elezione di tre scrutatori i quali saranno membri della commissione verifica poteri ed elettorale. Questi a loro volta eleggeranno il presidente di commissione.

In caso di assenza del Presidente del congresso, subentra il vice; in caso di assenza di ambedue subentra il delegato più anziano presente nella sala del congresso.

Art. 7

Il Presidente del Congresso dirige i lavori congressuali; apre, sospende e chiude le sedute; modera la discussione; consente e toglie la parola; mantiene l'ordine esercitando eventualmente i poteri di richiamo e di espulsione dall'aula anche per mezzo dei membri del seggio di presidenza; pone le questioni; indice le votazioni e ne proclama il risultato.

Decide sulle questioni procedurali e sui reclami.

Art. 8

Il XXIV congresso si sviluppa come segue:

Sabato 23 ottobre 2021

- Ore 8,00: Prima convocazione del XXV Congresso
- Ore 9,00 Seconda convocazione, apertura dei lavori, costituzione del seggio di presidenza e Elezione della commissione verifica poteri ed elettorale
- Ore 9,15: Saluti ai congressisti
- Ore 9,30: relazione morale della presidente nazionale (Annita Garibaldi)
- Ore 10,00: relazione finanziaria della segretaria amministrativa nazionale (Rossella Fioretti)
- Ore 10,15: relazione della presidente del collegio dei revisori dei conti (Antonella Ciabatti)
- Ore 10,30 relazione del segretario nazionale e direttore di "Camicia Rossa" (Sergio Goretti)
- Ore 10,45: relazione del direttore dell'Ufficio Storico (Matteo Stefanori)
- Ore 11,00: breve sospensione
- Ore 11,15: ripresa dei lavori; presentazione e approvazione delle candidature; interventi
- Ore 13,00: sospensione dei lavori
- Ore 14,00: ripresa dei lavori; prosecuzione degli interventi;
- Ore 15,30: termine della discussione e degli interventi
- Ore 16,30: inizio delle votazioni per gli incarichi previsti dall'art. 17 dello statuto
- Ore 17,00: termine delle operazioni di voto e operazioni di scrutinio, sospensione dei lavori
- Ore 18,30: ripresa dei lavori, proclamazione degli eletti, conclusioni e chiusura del XXV Congresso.

A seguire, all'orario che sarà comunicato dal Presidente eletto, si terrà la riunione del nuovo Consiglio nazionale per l'elezione agli incarichi previsti dall'art. 24 dello Statuto.

Nota bene: Rientra nelle facoltà del Presidente del Congresso, variare gli orari e l'ordine degli argomenti secondo le necessità.

Art. 9

I delegati e coloro che sono tenuti a partecipare al congresso ai sensi dell'art. 16, lettera a) 6° comma, possono effettuare interventi nel corso dei lavori, mediante richiesta scritta.

Possono essere presentate mozioni con richiesta scritta se firmate da almeno tre delegati o partecipanti di diritto. Può essere presentata mozione d'ordine anche senza richiesta scritta ove si proponga una variante allo svolgimento dei lavori.

In caso di mozione d'ordine, il Presidente concede al più presto la parola, con precedenza sugli altri interventi, a un oratore a favore e ad uno contrario per un tempo brevissimo.

Se durante un dibattito dovessero venire in luce fatti personali può essere richiesto un intervento “per fatto personale”, nel qual caso il Presidente concederà la parola con precedenza.

Le candidature ai vari incarichi devono essere accettate anche solo verbalmente dall’interessato, in caso contrario non potranno essere approvate dal Congresso.

Art. 10

L’elezione degli organi nazionali previsti dall’art. 17 dello statuto avviene a scrutinio segreto con scheda unica, nella quale i delegati indicheranno con chiarezza le persone da eleggere per ciascun incarico e cioè:

- 1 nominativo per il presidente;
- 2 nominativi per i vicepresidenti;
- 6 nominativi per i consiglieri nazionali;
- 3 nominativi per il Collegio dei revisori dei conti;
- 3 nominativi per il Collegio dei probiviri.

I nominativi saranno scelti fra quelli elencati nella rosa delle candidature presentate al Congresso per ciascun incarico. Le candidature devono essere esplicitamente accettate.

L’elettore è tenuto a indicare per ciascun incarico tanti nominativi quanti sono quelli previsti, né più né meno, pena l’annullamento di quella parte della votazione in cui sia stato commesso l’errore.

[Esempio: se nella parte di scheda relativa ai consiglieri nazionali, che devono essere 6, l’elettore indicasse 4, 5 o 7 nominativi, oppure scrivesse un nominativo non compreso nella rosa delle candidature approvata dal Congresso tutta la sua votazione relativa ai consiglieri nazionali sarebbe considerata nulla e nessuno dei nominativi da lui indicati verrebbe conteggiato]

Il presidente della commissione scrutatori presenterà al presidente del Congresso il verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa, contenente i risultati delle votazioni.

Il Presidente del Congresso effettuerà in forma solenne la proclamazione degli eletti.

Art. 11

Il verbale dei lavori del Congresso deve contenere:

- α) il resoconto dei lavori stessi con la specificazione di tutte le deliberazioni prese o comunque votate nel corso dei lavori;
- β) gli elenchi dei delegati, il testo delle mozioni, le eventuali liste presentate per le votazioni, i verbali degli scrutatori e quanto altro serva a meglio chiarire l’andamento e le risultanze dei lavori congressuali.

Il verbale sarà firmato dal Segretario e dal Presidente del congresso. Sarà, poi, controfirmato dal Presidente nazionale eletto e sarà conservato agli atti a cura del Segretario nazionale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo statuto sociale in vigore e specialmente agli articoli 16 – 18.

Il Congresso si svolgerà tenendo conto delle disposizioni anti-covid che saranno in vigore a quella data.

SEZIONE I *Il Congresso nazionale*

Art. 16

a) Il Congresso rappresenta l'organo supremo dell'Associazione e sono di sua competenza le modifiche allo Statuto e la nomina degli organi nazionali così come previsto dall'art. 17.

Esso delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e dà le direttive per il raggiungimento dei fini sociali. È formato dai delegati di tutte le Sezioni regolarmente costituite, designati dalle assemblee di Sezione, con diritto a un delegato ogni 50 soci o frazione di 50 sul totale dei soci effettivi ed ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Sezione ha un potere deliberativo in proporzione alla sua forza numerica, così che ogni delegato vota per il numero dei voti che esso rappresenta. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega della stessa Sezione. Il Congresso è convocato normalmente ogni tre anni dal presidente, sentito il Consiglio nazionale e, straordinariamente, quando lo richiedono il Consiglio nazionale o tre Consigli regionali.

Intervengono al Congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza il diritto di voto, salvo che non siano delegati, il presidente dell'Associazione, i vicepresidenti, il segretario nazionale, il segretario amministrativo nazionale, il direttore dell'Ufficio storico-Museo, il direttore dell'organo ufficiale di stampa, i componenti in carica del Consiglio nazionale, del collegio nazionale dei probiviri, del collegio nazionale dei revisori dei conti.

Possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, tutti gli altri soci.

b) Il Congresso nazionale deve essere convocato con lettera raccomandata con almeno tre mesi di anticipo con l'indicazione degli argomenti da discutere.

Entro due mesi da tale notifica possono essere inseriti all'ordine del giorno del Congresso uno o più argomenti su richiesta di un Consiglio direttivo regionale.

La Presidenza deve inserire un argomento all'ordine del giorno quando ne facciano richiesta almeno due Consigli direttivi regionali, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Federazioni regionali. Nell'avviso di convocazione del Congresso nazionale devono essere indicati l'ordine del giorno ed i nomi dei relatori.

Art. 17

Il Congresso elegge a scrutinio segreto gli organi nazionali fra i soci effettivi ed ordinari:

- a) il Presidente dell'associazione;
- b) due Vicepresidenti nazionali;
- c) sei Consiglieri nazionali;
- d) tre Membri del collegio nazionale dei probiviri;
- e) tre Membri del collegio nazionale dei revisori dei conti.

Queste cariche durano fino al Congresso successivo e gli eletti sono rieleggibili.

La carica di Presidente è riservata ai soci effettivi. Solo quando la candidatura non riscuota un numero di suffragi pari alla metà più uno dei soci effettivi ed ordinari e, non risultino altre candidature, può essere eletto un socio ordinario che totalizzi comunque un numero di suffragi pari alla metà più uno dei soci rappresentati in Congresso.

Alle altre cariche vengono eletti soci effettivi ed ordinari a maggioranza relativa.

Art. 18

Il Congresso è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno la metà dei soci effettivi ed ordinari. Trascorsa un'ora è valido in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

I delegati eleggono per alzata di mano il Presidente del Congresso, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, uno o più Vicesegretari, la Commissione Verifica Poteri la quale fungerà anche da Commissione scrutatori.

A questi incarichi sono eletti indifferentemente soci effettivi ed ordinari.

Alla discussione dell'assemblea congressuale devono essere presentate le relazioni morale, finanziaria e quella del Collegio dei revisori dei conti.

Il Congresso discute tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, delibera in conseguenza e dà le direttive ponendo in votazione apposite mozioni.

Relazioni e mozioni saranno approvate a maggioranza dei delegati presenti. Tuttavia per modificare il presente statuto occorre la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.